



ACCORDO QUADRO



Bogliasco



Pieve Ligure



Recco



Sori

OGGETTO	<i>ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Stefano Semorile</i>
AMMINISTRAZIONI ADERENTI	<i>Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori</i>
DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell'Accordo Quadro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Concessionario	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di concessione.</i>
Comune, Committente	<i>I soggetti aggiudicatori che aderiscono all'Accordo Quadro e attivano i contratti derivati</i>
Accordo Quadro	<i>Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Concessionario, e l'attivazione dei contratti derivati</i>

DEFINIZIONI	
Contratti derivati	<i>I contratti stipulati dai Committenti con il Concessionario sulla base delle condizioni risultanti dall'Accordo Quadro e dall'offerta aggiudicataria</i>
Disciplinare di gara	<i>Le disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, contenute nel bando di gara [o nella lettera d'invito], nelle norme di partecipazione e nei relativi allegati</i>
Documentazione contrattuale	<i>Il contratto, convenzione o accordo quadro, le Condizioni generali, il capitolato speciale d'oneri o il capitolato prestazionale</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la progettazione e l'affidamento dell'Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>
Referente contrattuale	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIO

		<i>pagina</i>
Articolo 1	Oggetto	4
Articolo 2	Disciplina di riferimento	4
Articolo 3	Importo a base di gara e valore dell'accordo quadro	5
Articolo 4	Validità dell'Accordo Quadro.....	6
Articolo 5	Contratti derivati	7
Articolo 6	Durata dei contratti derivati	8
Articolo 7	Luogo di esecuzione	9
Articolo 8	Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro	9
Articolo 9	Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro	9
Articolo 10	Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro	10
Articolo 11	Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro	10
Articolo 12	Forma dell'Accordo Quadro	10

ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde

Articolo 1 Oggetto

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Città Metropolitana in quanto Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e dell'articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dalle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

L'Accordo Quadro ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio delle Amministrazioni aderenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 agli articoli 3, comma 1, lettera vv) e artt. 164 e segg.

In funzione della composizione e dell'orario di somministrazione, sono previsti i servizi di "pasto" e "progetto merenda".

Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro comprendono: organizzazione, approvvigionamento, preparazione, confezionamento, trasporto e somministrazione agli utenti, gestione dei rifiuti, gestione dei locali, gestione delle presenze.

Il capitolato dettaglia i contenuti delle singole prestazioni e i dati organizzativi delle strutture.

Aderiscono all'Accordo Quadro le seguenti amministrazioni:

- Comune di Bogliasco;
- Comune di Pieve Ligure;
- Comune di Recco;
- Comune di Sori.

L'Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non garantisce l'attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti derivati che saranno attivate dai Comuni aderenti.

Articolo 2 Disciplina di riferimento

L'Accordo Quadro e i contratti derivati sono disciplinati da:

- (1) CONDIZIONI GENERALI;
- (2) CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI e relativi allegati;
- (3) l'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal PROGETTO OFFERTA.

La concessione prevede l'erogazione del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, ai sensi dell'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del Decreto Legislativo 50/2016 e dei Criteri Ambientali Minimi previsti per gli affidamenti della Pubblica Amministrazione secondo il Decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020.

ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde

Per quanto non espressamente disciplinato dall'accordo quadro e dai documenti sopracitati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, si fa espresso rinvio alla normativa vigente e futura, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni in materia di ristorazione collettiva e scolastica:

- il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, adottate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni con provvedimento del 29 aprile 2010, pubblicato nella G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010;
- le Linee guida sulla ristorazione scolastica, Anci-Angem-Oricom 2015;
- le Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Liguria, approvate con DGR 333/2015.
- Le Linee di indirizzo operative per i servizi di ristorazione scolastica in vista della prossima riapertura della refezione a seguito dell'emergenza covid-19 emanate da A.Li. Sa.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dell'istruzione pubblica e dei servizi sociali.

Articolo 3 Importo a base di gara e valore dell'accordo quadro

L'importo del prezzo unitario a base di gara risulta stabilito in:

- Servizio "Pasto": € 5,20 (oneri fiscali esclusi);
- Servizio "Progetto merenda": € 0,50 (oneri fiscali esclusi).

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro a base di gara è stimato in € **2.936.996,00**# (tremilionitrecentotrentaduemilanovantaquattro,00) oneri fiscali esclusi ed è così ripartito tra i Comuni aderenti:

	BOGLIASCO	PIEVE LIGURE	RECCO	SORI	TOTALE
Importo soggetto a ribasso per servizio PASTO	€ 669.572,80	€ 332.446,40	€ 1.205.276,80	€ 705.432,00	€ 2.912.728,00
Importo soggetto a ribasso per servizio PROGETTO MERENDA	€ 16.562,00	€ 3.272,00	€ 634,00	€ 0,00	€ 20.468,00
Oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 2.600,00	€ 1.400,00	€ 6.800,00
IMPORTO A BASE DI GARA	€ 687.534,80	€ 337.118,40	€ 1.208.510,80	€ 706.832,00	€ 2.939.996,00

L'importo a base di gara si riferisce al periodo di durata dell'Accordo Quadro (4 anni).

La stima dell'importo è basata sul numero totale annuo presunto di "pasti" e "progetti merenda" quale valore medio su quelli effettivamente somministrati negli ultimi tre anni all'utenza scolastica:

	BOGLIASCO	PIEVE LIGURE	RECCO	SORI	TOTALE
N. PASTI	32.191	15.983	57.946	33.915	140.035
N. PROGETTO MERENDA	8.281	1.636	317	0	10.234

ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde

I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali sono stati stimati su base annua in complessivi € 401.309,45#.

I Comuni non assumono alcun impegno in ordine all'effettivo numero dei pasti e merende che dovranno essere prodotti, distribuiti, confezionati e trasportati e il Concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti

Riduzioni o aumenti delle somministrazioni mediamente previste sono fin d'ora consentiti e accettati sia in caso di eventi indipendenti dai committenti (es. autorità scolastiche, Regione, Stato, ASL, etc.), sia in caso di modifiche dell'organizzazione delle scuole (chiusura/apertura di plessi o di sezioni, modifica di moduli e orari, ecc.) sia per cause di forza maggiore.

I Committenti, in corso di rapporto e ferme restando le condizioni formulate in sede di offerta dal Concessionario, si riservano la facoltà di variare i luoghi di somministrazione, comunque individuati nell'ambito del territorio comunale e gli orari di svolgimento del servizio.

Il Concessionario non potrà rifiutarsi di provvedere ad ulteriori somministrazioni, anche in altri plessi scolastici in cui sarà attivato il servizio durante il periodo di durata del contratto di concessione, alle medesime condizioni e conformemente alla propria offerta.

Le amministrazioni che attualmente non prevedono la somministrazione dei pasti all'utenza extrascolastica, si riservano la facoltà di richiedere, durante il periodo di durata del contratto di concessione, l'attivazione delle suddette forniture, con un preavviso minimo di giorni 30 (trenta) da notificare al Concessionario, il quale dovrà provvedere, alle condizioni tutte del presente Accordo Quadro, del Capitolato Speciale d'Oneri, delle Condizioni Contrattuali e conformemente alla propria offerta.

Il predetto prezzo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri gestionali ed adempimentali posti a carico della ditta aggiudicataria dal presente Accordo Quadro.

Il concessionario si impegna a fornire il servizio alle condizioni di aggiudicazione anche in presenza di variazioni del numero dei pasti, in aumento fino al 40% ed in diminuzione fino al 20%.

I committenti si riservano la facoltà di modificare in eccesso o in difetto il numero dei pasti di ogni sede di ristorazione così come di aumentare o diminuire il numero delle sedi contestualmente al riordino dei cicli scolastici. A fronte di circostanze contingenti o imprevedibili determinate da mutamenti del quadro legislativo e regolamentare di riferimento, ovvero da interventi di organismi pubblici che esercitano competenze non riservate ai committenti, gli stessi si riservano la possibilità di apportare riduzioni-integrazioni del servizio, anche in deroga ai limiti indicati al precedente comma.

I pasti dovranno essere forniti secondo il calendario scolastico e gli orari ed i turni di affluenza richiesti che verranno stabiliti all'inizio dell'anno scolastico, e che potranno variare nel rispetto delle esigenze di orario delle diverse tipologie di scuole.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro si riferisce alla durata dello stesso, tenuto conto dell'opzione di proroga tecnica di un anno prevista dall'articolo 6 (Durata dei contratti derivati), e risulta pari ad € 3.674.995,00.

Articolo 4 Validità dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e comprende gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell'accordo quadro, l'attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell'accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata

ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde

delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza.

Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

Ai sensi dell'art. 6 è prevista per la proroga tecnica dei contratti derivati, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi, nel caso sia necessario dare continuità ai servizi nelle more del perfezionamento della procedura per la stipula di un nuovo Accordo Quadro o affidamento.

In caso di cessazione dell'efficacia a qualsiasi titolo, dell'accordo quadro e/o dei contratti derivati, il Concessionario deve garantire, ai sensi dell'articolo 106 comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le condizioni contrattuali in essere.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore del concessionario.

Articolo 5 Contratti derivati

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro. Ogni Committente può attivare uno o più contratti derivati, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

A tal fine trasmettono al Concessionario e alla Stazione Appaltante una richiesta di attivazione contenente:

- a) l'indicazione del RUP, responsabile verso la Stazione appaltante ed il Concessionario, e dei relativi recapiti di telefonia fissa e mobile, fax, mail, pec;
- b) i servizi richiesti sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale d'oneri e conformemente all'offerta presentata;
- c) la data di inizio del servizio e la durata del Contratto derivato;
- d) l'importo contrattuale stimato dal Committente.

La richiesta di attivazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto del Committente, fornendo copia dell'atto abilitativo.

La richiesta di attivazione del contratto derivato deve essere comunicata al Concessionario con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di inizio del servizio.

La Stazione Appaltante verifica sulla base dell'importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell'Accordo Quadro e ne comunica l'esito entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, al Committente e al Concessionario. Entro lo stesso termine il Concessionario può comunicare eventuali osservazioni.

I termini di 30 (trenta) e 7 (sette) giorni possono essere ridotti rispettivamente a 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per motivi di urgenza.

In caso di esito positivo il Concessionario produce il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva e la polizza assicurativa come previsto nei documenti di gara. Il Committente adotta di conseguenza il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve essere conforme ai contenuti della richiesta, contenere l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) derivato e assumere gli impegni di spesa.

ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde

In caso contrario la Stazione appaltante, il Committente ed il Concessionario definiscono di concerto come la richiesta debba essere modificata prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.

Il Concessionario ha l'obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d'Oneri, e conformemente alla propria offerta.

Il Contratto derivato si perfeziona con la trasmissione al Concessionario del successivo provvedimento di autorizzazione di affidamento del servizio da parte del Committente. Non è prevista nessuna altra forma di stipula del contratto derivato.

Il Committente s'impegna a comunicare al Concessionario, contestualmente o al massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Dati di descrizione dell'ente utili per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

La procedura di attivazione dei contratti derivati può essere avviata anche nella fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nel caso sia necessario fare coincidere l'attivazione dei contratti derivati con la decorrenza dell'Accordo Quadro o anticipare l'esecuzione degli stessi rispetto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il contratto derivato è formalizzato con scrittura privata successivamente all'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

L'attivazione dei contratti derivati è subordinata alla disponibilità di risorse economiche, derivanti anche da trasferimenti di fondi regionali.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Committente qualora eventuali e sopravvenute modifiche legislative dovessero incidere sul mantenimento del contratto derivato, né potrà essere avanzata dal Concessionario alcuna richiesta di indennizzo.

Articolo 6 Durata dei contratti derivati

La durata del Contratto derivato è stabilita dal Comune al momento dell'attivazione.

I contratti derivati possono avere durata fino a un massimo di 48 (quarantotto) mesi e avere validità fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro (ultrattività dei contratti derivati), a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'accordo stesso.

Il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2021, mentre il termine finale è allineato alla scadenza contrattuale concordata tra i Comuni aderenti al fine di assicurare uniformità nella durata dei rapporti negoziali.

I contratti derivati possono essere prorogati, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi, al fine di evitare soluzione di continuità nell'erogazione delle prestazioni, qualora alla scadenza non siano completate le procedure per un nuovo affidamento.

Nei suddetti casi il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

La data di inizio coinciderà con la data di inizio dell'anno scolastico per i rispettivi tipi di scuola.

ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde

La data di termine del servizio di ristorazione agli alunni, coinciderà con la data di termine dell'anno scolastico per i rispettivi tipi di scuola, con la possibilità di anticipare o posticipare il termine del servizio a seconda delle esigenze delle singole scuole.

I committenti si riservano la facoltà di modificare numero dei pasti, calendario di erogazione del servizio e orari di ristorazione a seguito dell'applicazione di riforme scolastiche e/o specifiche e singole esigenze delle diverse scuole, concordando comunque le possibili variazioni con il concessionario.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi derivanti dalle Amministrazioni, non dà diritto al concessionario di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Articolo 7 Luogo di esecuzione

Il servizio di ristorazione scolastica è svolto nel territorio dei Committenti, nei Centri di Cottura e nelle Strutture indicati rispettivamente agli articoli 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Il servizio di ristorazione deve essere svolto con le modalità operative indicate da ogni singolo committente.

Articolo 8 Garanzia definitiva per l'Accordo Quadro

Il Concessionario s'impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 20% del valore della garanzia complessivamente calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. Si applicano gli incrementi dell'importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d'asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell'esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, il Concessionario s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni del Concessionario.

Articolo 9 Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

In caso di ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la

ID.4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde

risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di ritardo nell'attivazione del contratto derivato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.

Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto.

Articolo 10 Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

La supervisione e il controllo sul corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dall'Accordo Quadro è svolto dalla Stazione Appaltante.

Durante tutta la durata dall'Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Concessionario mediante ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti derivati relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

I Committenti si impegnano ad inviare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula, copia dei contratti derivati sottoscritti dai contraenti e a comunicare l'applicazione di eventuali fatti, penali, recessi e risoluzioni che possano avere effetti sull'Accordo Quadro.

I Committenti sono responsabili per il ritardo o l'omissione delle comunicazioni e delle segnalazioni utili ad evitare decadenze e prescrizioni nell'esercizio di diritti e facoltà previsti dall'Accordo Quadro e nella gestione di eventuali contenziosi, nonché a consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza in capo alla Stazione Appaltante.

I Committenti ed il Concessionario sono responsabili per l'attivazione di contratti derivati in assenza della preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. Pertanto s'impegnano a mallevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti dei Committenti inadempienti per ogni maggiore onere e spesa che fosse chiamata a sostenere per effetto dell'inosservanza degli obblighi di segnalazione e comunicazione gravanti sugli stessi.

Articolo 11 Relazione sull'andamento dell'Accordo Quadro

Il concessionario deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la fine del primo anno di validità dell'Accordo Quadro una relazione informativa concernente i seguenti profili:

- 1) criticità riscontrate;
- 2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi.

Articolo 12 Forma dell'Accordo Quadro

Il presente accordo quadro verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 tramite scrittura privata autenticata in modalità elettronica.